



Liceo Scientifico Statale "SANTI SAVARINO"
Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828
Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. - 90047 PARTINICO (PA)
Tel. 0918780462 - Fax 0918780276
Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini (Pa) Tel. 091/8684513
e-mail:paps080008@istruzione. it - PEC: paps080008@pec.istruzione.it

LICEO STATALE "S.SAVARINO" PARTINICO
Prot. 0004916 del 02/10/2020
A-32 (Uscita)

Al Personale scolastico del Liceo Santi Saverino
Al DSGA
Agli alunni e agli esercenti la responsabilità genitoriale
All'Albo on line
Al Sito web sez Covid

Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169;
VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e ss.mm.ii.;
VISTO il G.D.P.R. emanato con Regolamento EU 2016-679;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D.A. Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753;
VISTO l'Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa. ss. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 regolarmente approvato dagli organi collegiali d'Istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione a. s. 2018-2019, approvato dagli organi collegiali d'Istituto;
VISTO il Piano per l'Inclusione;
VISTO il Programma Annuale e. f. 2020, approvato con Delibera n. 55 del C.I. del 20 dicembre 2019;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il Contratto Collettivo integrativo d'Istituto regolarmente sottoscritto dalle parti per l'a. s. 2019-2020;
VISTI
- il Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, del C.T.S. avente ad oggetto le "MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO"

- il D.M. n. 39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
- il Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020, del C.T.S. avente ad oggetto le “QUESITI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RELATIVI ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO”
- il Documento di indirizzo regionale (Sicilia) del 14 luglio 2020 redatto dalla Task Force istituita con D.A. n. 977 del 27.05.2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021
- il D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 relativo al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia
- il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 contenente il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”
- il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
- il Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 12 agosto 2020, del C.T.S. avente ad oggetto le “QUESITI DEL MINISTRO SULL’USO DELLE MASCHERINE, SULLA REFEZIONE SCOLASTICA, ETC.”
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – a cura di Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto – Versione 21 agosto 2020
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- l’art. 83 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77
- il Verbale n. 104 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 31 agosto 2020, del C.T.S.

VISTA la Delibera n. 42 del Cdd 09/09/2020 e del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020;

Art. 1 Misure generali

1. La preconditione imprescindibile per la presenza a scuola di studenti, genitori, di tutto il personale a vario titolo operante, di utenti e di fornitori è:
 - a. non essere positivi al SARS-COV-2, per quanto di propria conoscenza;
 - b. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 - c. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - d. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 - e. è necessario l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori
2. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; per specifiche attività tale misura, però, potrà essere giudicata opportuna. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a

casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

3. Sussiste l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di febbre o di sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
4. All'interno dell'edificio scolastico, il principio cardine di comportamento cui tutti sono tenuti è **il distanziamento fisico di almeno un metro**, fatte salve specifiche situazioni (attività sportiva in palestra con obbligo di almeno due metri di distanziamento, etc.). È altresì **vietata qualsivoglia forma di assembramento** non autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato; le riunioni e le assemblee sono consentite solo nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico, sull'uso della mascherina e delle misure igienico-sanitarie necessarie.
5. È **obbligatorio per tutti l'uso della mascherina chirurgica o FFP2** in tutte le aree degli edifici scolastici e per tutta la durata della permanenza a scuola; al momento dell'arrivo e della dislocazione nelle aule dei banchi monoposto che assicurano il distanziamento di un metro tra rime buccali, sarà consentito (ma non consigliato) di non usare la mascherina in situazioni statiche. È necessario **lavare frequentemente e adeguatamente le mani o/e usare gli appositi dispenser**, contenenti gel igienizzante (soluzione idroalcolica o altra a norma di legge), per tenerle pulite, evitando di toccare il viso e la mascherina. Ai locali scolastici dovrà, inoltre, essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, **l'aerazione** naturale e garantendo l'assenza di aerosolizzazione.
6. Genitori ed operatori scolastici sono tenuti a fare comunicazione immediata e riservata al Dirigente Scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero positivi al SARS-COV-2 o contatti stretti di un caso confermato SARS-COV-2.
7. È consigliato agli alunni di mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
8. È necessario cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. La mascherina va gettata negli appositi contenitori R.S.U.
9. È obbligatorio per tutti evitare assembramenti in prossimità degli ingressi della scuola, negli spazi liberi e nei cortili della scuola.
10. occorre indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Lo studente

indossa la mascherina anche quando lascia il suo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall'aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 1 metro di distanza.

11. E' necessario che Durante la giornata lo studente e tutto il personale si igienizzi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il gel personale;
12. Gli alunni ' restano durante l'intervallo all'interno della classe
Classe
13. L'alunno rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sui muri, sulle porte e sul pavimento. Se i bagni sono occupati, mantiene comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.
14. Se si reca in palestra, in auditorium, in cortile o in un laboratorio, l'alunno indossa la mascherina, aspetta l'insegnante e procede assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
15. Anche all'interno dei laboratori, in cortile ed in auditorium, l'alunno mantiene la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e indossa subito la mascherina
16. Durante l'attività sportiva scolastica l'alunno può togliere la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.
17. In palestra, negli altri impianti sportivi, in auditorium e nei laboratori, l'alunno segue le indicazioni dell'insegnante per accedere a piccoli gruppi.
18. Al suono della campana della fine delle lezioni, l'alunno resta al suo posto in aula o in laboratorio, indossa la mascherina chirurgica, riprende i suoi effetti personali e aspetta il permesso dell'insegnante per uscire dall'aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di persone, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l'uscita assegnata al tuo settore senza fermarsi negli spazi comuni.
19. Per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, si fa obbligo a ciascun coordinatore di segnalare al referente Covid19 della scuola i casi di numerosità delle assenze in classe. Il referente per il COVID-19 deve comunicare insieme al Dirigente Scolastico al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Trapani Distretto di Partinico se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Art. 2 Entrate, uscite, afflussi, deflussi, assembramenti. Regole di accesso nei locali scolastici

1. Al fine di evitare assembramenti, sia per gli studenti sia per i lavoratori ed eventualmente per altri utenti (genitori, fornitori, etc.) vengono predisposte entrate ed uscite, afflussi e deflussi, differenziati e, nei limiti del possibile, scaglionati nel tempo: ciò vale per tutti gli edifici che costituiscono questa istituzione scolastica nel rispetto delle condizioni strutturali degli stessi, dei Piani di emergenza e di evacuazione, delle prescrizioni di legge (antincendio, igiene, etc.); I dettagli sono definiti nel Protocollo Covid del Liceo Santi Saverino. Tutti sono tenuti a conoscere le previste entrate/uscite con le relative tempistiche d'uso, a rispettare la segnaletica dedicata e ad attenersi a tutte le disposizioni ed istruzioni del Dirigente Scolastico o suo delegato in tutti i momenti della vita scolastica (ingresso di mattina, ricreazione e pause didattiche, spostamenti, uscite didattiche, accesso al pubblico di genitori, fornitori ed utenti, etc.).
2. Di norma non è consentito l'accesso ai genitori nei locali scolastici né ad altri loro delegati; utenti e fornitori possono accedere ai locali scolastici solo previo appuntamento telefonico o per e mail con il personale della scuola. Gli uffici di segreteria svolgono la loro attività di servizio al pubblico prevalentemente attraverso canali telematici e telefonici, dunque a distanza; solo in casi rari e ben definiti, tali uffici, negli orari previsti e solo per appuntamento, possono accogliere il pubblico in presenza. A parte le occasioni di incontri scuola famiglia (che verranno normati con disposizioni *ad hoc*), i colloqui tra personale della scuola e genitori/tutori devono avvenire prevalentemente per via telematica o telefonica, ovvero a distanza; in caso di necessario colloquio in presenza, occorre rispettare le misure contenitive del contagio da Sars-CoV2, tra cui l'obbligo di distanziamento fisico, il divieto di assembramento, essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica, o FFP2) e l'obbligo di prendere posto nei luoghi stabiliti dal Dirigente Scolastico o suo delegato, o dal D. S.G.A.
3. Di ogni ingresso di pubblico (genitori, fornitori, utenti generici) nei locali scolastici deve essere obbligatoriamente annotata traccia (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, giorno di ingresso, durata della permanenza) in appositi registri, la cui predisposizione, compilazione, custodia e conservazione è affidata al Direttore S.G.A., che in tal senso darà specifiche disposizioni ai collaboratori scolastici. Va precisato che in caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività degli alunni.
4. Nella gestione del rapporto con le figure esterne è necessario che prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l'orario del loro arrivo.

Art. 3 Aule didattiche

1. La fondamentale misura del distanziamento interpersonale viene garantita, durante l'attività didattica all'interno delle aule con la distanza, in situazioni statiche, di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni e di almeno due metri nello spazio tra la cattedra (il docente) ed i primi banchi degli alunni. In condizioni dinamiche, è previsto l'uso obbligatorio della mascherina chirurgica. Inoltre, per tutti gli alunni "l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto", garantendo un frequente ricambio d'aria mediante costante aereazione dei locali; l'utilizzo della mascherina in situazioni statiche per l'impossibilità di assicurare il distanziamento fisico di almeno un metro è misura solo temporanea.
2. Per i docenti di sostegno, oltre la consueta mascherina chirurgica, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
3. Ogni eventuale spostamento in altro ambiente deve essere annotato nel registro di classe (giorno, ora, luogo e descrizione dell'attività) e l'ambiente non deve essere riutilizzato da altri gruppi prima che si sia proceduto ad opportuna pulizia ed igienizzazione.

Art. 4 Intervallo di ricreazione, pause, uso dei laboratori e degli spazi comuni, uso delle palestre,

1. Ricreazione e pause devono essere organizzate evitando assembramenti di studenti nei bagni e negli spazi comuni. Pertanto, di norma non è consentito andare al bagno durante l'intervallo di ricreazione, salvo deroghe concesse dal personale scolastico per esigenze legittime di salute.
2. Sono previste misure che evitino affollamenti o anche solo assembramenti dei bagni (non può uscire più di un alunno a volta per andare in bagno, devono rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, usare la mascherina, utilizzare il gel disinfettante prima dell'ingresso nei bagni e lavarsi accuratamente le mani).
3. Occorre evitare assembramenti nei corridoi mediante un efficace cronoprogramma degli spostamenti all'interno degli edifici della scuola, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale.
5. Laboratori didattici e ambienti comuni possono essere usati solo a seguito di rigida calendarizzazione dei turni (consegnati al Dirigente o suo delegato di tali calendari) e solo a condizione che possa essere garantito il distanziamento di un metro tra rime buccali degli alunni e di almeno due metri tra alunni e docente nello spazio dinamico; inoltre, tra un gruppo e l'altro bisogna prevedere una finestra temporale tale da consentire al personale collaboratore scolastico la pulizia e la igienizzazione dei luoghi: in effetti, qualsivoglia

attività non può avvenire prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

6. Resta sempre da privilegiare l'utilizzo degli spazi outdoor, ove possono avvenire eventi collettivi pur sempre nel rispetto del distanziamento fisico, dell'uso della mascherina e della frequente igienizzazione delle mani.
7. L'utilizzo di spazi dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, dell'uso della mascherina e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria.
8. Le palestre potranno essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri e vengano rispettate le previsioni anti-COVID dettate, a livello nazionale, per lo svolgimento di sport individuali e collettivi. È raccomandata, almeno nei primi mesi di scuola, la pratica di sport individuali, evitando invece sport collettivi e di contatto fisico.

Art. 5 Accoglienza, vigilanza

Entrata ed uscita degli alunni di scuola verranno organizzati utilizzando tutti gli ingressi disponibili nei vari classi plessi, individuando con apposita segnaletica i percorsi. Tutti gli alunni devono indossare mascherina chirurgica o FFP2, rispettare il distanziamento di almeno un metro, evitare tassativamente gli assembramenti.

Anche l'uso degli spazi esterni utilizzati dagli alunni deve essere organizzato in modo da mantenere non solo il distanziamento fisico, ma anche la stabilità di uso di un solo gruppo in riferimento ad uno specifico spazio, evitando in ogni modo interferenze, assembramenti e commistioni: ciò potrà avvenire attraverso una specifica calendarizzazione delle attività di ciascuna giornata scolastica in collaborazione tra i responsabili di plesso ed i docenti. Nel plesso di c/da Turrisi è possibile utilizzare lo spazio esterno per l'attività sportiva mantenendo il distanziamento fisico previsto ed evitando in ogni modo interferenze, assembramenti e commistioni, grazie ad una buona sistemazione dell'orario scolastico e ad una proficua collaborazione tra docenti.

La riammissione a scuola è regolamentata dalle autorità sanitarie (certificato medico dopo 10 gg di assenza per le situazioni non riconducibili a Covid) e certificato medico di riammissione per le situazione riconducibili a Covid;

4) Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone

La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi:

- a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico;
- a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena);
- a seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro).

La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLG o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione del tampone negativo del paziente.

In ultimo, nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l'alunno, poiché la sintomatologia non è ritenuta riconducibile a COVID-19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

5) Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-19

In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM80/2020 che, per gli alunni da 0 a 6 anni, consentono la riammissione nelle scuole d'infanzia o nei servizi educativi, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, "*previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica*".

Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante l'idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni.


In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si rimette ad una attenta valutazione del medico curante l'eventualità di richiedere il test diagnostico, sulla base del protrarsi della malattia.

In ultimo, qualora dovessero rendersi disponibili diversi sistemi di rilevazione del virus, ugualmente efficaci ma meno invasivi (es: test salivari), gli stessi potranno essere somministrati agli alunni ed agli operatori con sintomatologia.

Si invita l'Ufficio Scolastico Regionale a voler dare la necessaria diffusione della presente circolare a tutti gli istituti scolastici del territorio regionale.

Il Dirigente Generale
Dipartimento dell'Istruzione
dell'Università e del Diritto allo Studio

Dott. Antonio Valenti



Firmato digitalmente da
ANTONIO VALENTI
Data: 2020.09.24
17:50:49 +02'00'

Il Dirigente Generale
Dipartimento Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

MARIA LETIZIA
DI LIBERTI

Firmato digitalmente da
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
Data: 2020.09.24
17:46:54 +02'00'

4) Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone

La riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLG o del MMG.

Art. 6 Inclusione e disabilità

1. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. È necessario:
 - a. assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il frequente lavaggio delle mani;
 - b. disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, l'uso costante e l'eventuale potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e non docente, addetto alla cura e all'assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello studente disabile, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina;
 - c. assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva

Art. 8 Patto educativo di corresponsabilità scuola - famiglia

1. Al fine di prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV-2, risulta indispensabile la collaborazione tra scuola e famiglia mediante la condivisione e la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità scuola famiglia. Alcune delle misure da attuare sono affidate proprio alle famiglie, come per esempio la misurazione della febbre prima dell'arrivo a scuola, il controllo della presenza di sintomi influenzali, il monitoraggio dei contatti stretti, il rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina durante tutti i momenti in cui i medesimi genitori sono presenti negli spazi scolastici per la consegna, riconsegna, colloqui, etc., la segnalazione (in modo riservato) di casi di positività in famiglia, etc

Art. 9 Utilizzo spazi comuni

Nell'utilizzo degli spazi comuni gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni emergenziali generali.

Art. 10 Studenti “fragili”


Resta in capo ai genitori l’obbligo di rappresentare e segnalare all’Istituto la condizione di “fragilità” dei loro figli mediante certificazione medica del Medico di Medicina generale. La consegna della documentazione deve avvenire mediante busta chiusa e sigillata, consegnata a mano esclusivamente al Dirigente Scolastico, previo appuntamento telefonico ottenuto attraverso la segreteria della scuola, precisando che l’appuntamento è finalizzato alla consegna di documentazione riservata coperta da privacy (e senza ulteriori spiegazioni o indicazioni). Le misure da adottare per l’attuazione del diritto all’istruzione dello studente “fragile” verranno concordate in collaborazione tra la scuola, il PLS, le autorità sanitarie ed i genitori.

Art. 11 Gestione del caso di contagio a scuola


1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria e comunque sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria ovvero la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
2. L’Istituto ha identificato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con SARS-COV-2. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale. Verrà fatta una sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
3. Il Dirigente scolastico ha individuato per ogni plesso un referente Covid e un sostituto. I referenti Covid19 avvisano telefonicamente i genitori della necessità ed urgenza di prelevare l’alunno che attende in aula dedicata al Covid19, svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Palermo Distretto di Partinico e sono in rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. I referenti insieme al Dirigente Scolastico collaborano con il DdP dell’A.S.P. per la ricostruzione dei contatti stretti all’interno della scuola del sospetto positivo e per l’identificazione di tutti gli ambienti da sottoporre a sanificazione. Tutti i docenti sono
- 4.
5. **Tutti i docenti sono tenuti ad informare i referenti Covid19 di eventuali, numerose assenze di singoli o gruppi di alunni dalle classi.**

Cosa succede in caso di eventuale comparsa di casi e focolai da Covid 19:


Alunno con sintomatologia a scuola



Alunno con sintomatologia a casa



Operatore scolastico con sintomatologia a scuola



Operatore scolastico con sintomatologia a casa



6. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASP competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di *contact tracing* (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.
7. Per agevolare le attività di *contact tracing*, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
- ☐ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - ☐ fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - ☐ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - ☐ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - ☐ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
8. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Vincenza Vallone

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)